



## ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1

Via di Murata - 52042 Camucia di Cortona (Arezzo) Tel. 0575/603385 - Fax 0575/630506  
e-mail: [aric842003@istruzione.it](mailto:aric842003@istruzione.it) – [aric842003@pec.istruzione.it](mailto:aric842003@pec.istruzione.it)

# REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA *Scuola Secondaria di Primo Grado*

### ALLEGATO 1

#### COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell' art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti ( DPR n. 235 del 21/11/2007, regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24/06/98), al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alla situazione specifica dell'istituto, i comportamenti di seguito elencati raggruppati per *tipologie*:

**TIPOLOGIA A:** Mancato rispetto dei doveri scolastici

**TIPOLOGIA B:** Mancato rispetto delle regole

**TIPOLOGIA C:** Mancato rispetto verso le cose

**TIPOLOGIA D:** Mancato rispetto verso le persone

	ART. 1	ART. 2	ART. 3	
Tipologia	Mancanza disciplinare	Gravità della sanzione	Tipologia della sanzione	Organo erogante
A	– Inadempienze nello svolgimento dei compiti assegnati  – Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo.	<b>Livello 1</b> fatto occasionale di modesta entità;	Rimprovero orale	Docente
		<b>Livello 2</b> Recidiva nel comportamento contestato e/o rifiuto del recupero;	Rimprovero con annotazione scritta sul Registro di classe	Docente
		<b>Livello 3</b> Persistenza nel comportamento contestato.	Verbalizzazione del rimprovero con comunicazione scritta alla famiglia	Consiglio di classe
	– Uso del telefono cellulare o di altri apparecchi personali di ripresa o riproduzione audio e/o video durante l'orario delle lezioni e delle attività educative.	<b>Livello 4</b> Uso del cellulare o di altre apparecchiature personali di ripresa e riproduzione audio e/o video, nell'ambito degli spazi di pertinenza della scuola, durante l'orario delle lezioni.	Rimprovero da parte dell'insegnante con annotazione scritta sul Registro di classe con presa in custodia temporanea e consegna al Dirigente o al Responsabile di plesso del cellulare o delle altre apparecchiature di ripresa o riproduzione per successiva riconsegna ai genitori. Sospensione da 1 a 15 giorni in caso di recidiva o di uso potenzialmente lesivo della privacy o in ambienti in cui non è possibile la sorveglianza diretta dell'adulto o di rifiuto di consegnare dette apparecchiature all'insegnante.	Docente, Consiglio di Classe

	<b>ART. 1</b>	<b>ART. 2</b>	<b>ART. 3</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Mancanza disciplinare</b>	<b>Gravità della sanzione</b>	<b>Tipologia della sanzione</b>	<b>Organo erogante</b>
<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardi ed assenze ingiustificate.</li> <li>- Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate.</li> <li>- Volontaria sottrazione (anche temporanea) alla vigilanza del docente o di altro personale della scuola con nascondimento in luoghi non sorvegliabili o uscita non autorizzata dalla classe, dal luogo in cui si svolge l'attività scolastica o dall'ambito degli spazi di pertinenza della scuola</li> </ul>	<b>Livello 1</b> Fatto occasionale e non grave	Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe	Docente
		<b>Livello 2</b> Recidiva nel comportamento contestato	Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul diario personale dell'alunno	Docente
		<b>Livello 3</b> persistenza nel comportamento contestato e/o fatto di particolare gravità	Verbalizzazione scritta da parte del Consiglio di classe, rimprovero scritto ufficiale con convocazione della famiglia.	Consiglio di classe
		<b>Livello 4</b> Fatto molto grave	Sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative da 1 a 3 giorni che può essere convertita in attività didattiche aggiuntive o in attività di aiuto ai compagni o al personale o di cura dell'ambiente scolastico.	Consiglio di classe
	<b>ART. 1</b>	<b>ART. 2</b>	<b>ART. 3</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Mancanza disciplinare</b>	<b>Gravità della sanzione</b>	<b>Tipologia della sanzione</b>	<b>Organo erogante</b>
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture e dei materiali e del patrimonio della scuola in genere.</li> <li>- Danneggiamento di beni appartenenti ai compagni, ai docenti ed al personale della scuola in genere.</li> <li>- Inquinamento degli ambienti scolastici con violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute, al rispetto dell'igiene (mancato rispetto delle disposizioni volte a collocare gli zaini in posizione che non ostacoli l'evacuazione dalla classe - contegno indisciplinato all'atto di salire o scendere le scale - mancato rispetto dei comandi dati dall'insegnante in palestra per evitare incidenti ed infortuni - vestirsi in modo inadeguato all'ambiente scolastico ...)</li> </ul>	<b>Livello 1</b> Fatto colposo e/o comportamento occasionale non grave;	Rimprovero annotato sul registro di classe e scuse personali, riparazione del danno o attività compensativa a favore della comunità scolastica	Docente
		<b>Livello 2</b> Fatto abbastanza grave e volontario e/o recidiva nel comportamento contestato	Verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di classe e riparazione del danno o risarcimento pecuniario equivalente al valore del danno arrecato o attività compensativa a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe
		<b>Livello 3</b> Fatto grave e volontario e/o recidiva nel comportamento contestato;	Sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative da 1 a 3 giorni e/o risarcimento pecuniario che possono essere convertiti in attività di lavoro a favore dell'Istituto.	Consiglio di classe
		<b>Livello 4</b> Fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto.	Sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative da 4 a 15 giorni e/o risarcimento pecuniario che possono essere convertiti in attività di lavoro a favore dell'Istituto.	Consiglio di classe

	ART. 1	ART. 2	ART. 3	
Tipologia	Mancanza disciplinare	Gravità della sanzione	Tipologia della sanzione	Organo erogante
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Offese verbali, comportamenti inadeguati o irresponsabili o comportamenti aggressivi, violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola in genere.</li> <li>- Vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione. <i>(farsi sordo alle indicazioni ed ai richiami del personale scolastico o reagire in maniera derisoria ed elusiva delle richieste ricevute – ribellarsi ad ordini ricevuti dal personale scolastico – impegnato a garantire l'ordine interno alla scuola e la sicurezza fisica e psichica dei minori affidati ...)</i></li> <li>- Fatti o comportamenti che costituiscono reato o pericolo per l'incolumità delle persone o che violano la dignità e il rispetto della persona umana. <i>(comportamento scorretto durante una visita d'istruzione o un'uscita pubblica - atteggiamenti incontrollati e divergenti rispetto a comandi dei docenti – rifiuto ad accettare di allontanarsi da luoghi pericolosi per traffico ed altre circostanze – utilizzo improprio di attrezzature e/o strumenti di laboratorio ...).</i></li> <li>- Sottrazione, anche temporanea, di cose appartenenti alla scuola, agli operatori, ai compagni.</li> </ul>	<p><b>Livello 1</b> Fatto occasionale di modesta entità</p>	Rimprovero scritto sul registro di classe	Docente
		<p><b>Livello 2</b> Fatto rilevante e/o recidiva nel comportamento contestato</p>	Rimprovero verbalizzato dal Consiglio di classe e obbligo di scuse	Consiglio di classe
		<p><b>Livello 3</b> Fatto grave e/o comportamento scorretto persistente</p>	Sospensione dalle lezioni e /o dalle attività educative per un periodo da 1 a 5 giorni e obbligo di scuse ufficiali, salva sempre la convertibilità della sanzione in attività a favore dell'Istituto	Consiglio di classe
		<p><b>Livello 4</b> Fatto molto grave e/o ostinazione nel comportamento scorretto, fatto che costituisce reato: (art.4.9 - Statuto delle studentesse e degli studenti)</p>	Sospensione dalle lezioni e/o dalle attività educative da 6 a 15 giorni, salva la convertibilità della sanzione in attività a favore dell'Istituto. Ovvero allontanamento superiore a 15 giorni la cui durata, <i>deliberata dal Consiglio di Istituto</i> , è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo o di allarme sociale. In casi estremamente gravi, la sanzione, adottata dal Consiglio di Istituto, è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe  Consiglio di Istituto

### **Art. 3.1**

Da precisare che la nota sul Registro di classe da parte dell'insegnante, pur testimoniando una trasgressione da rilevare, non ha valenza disciplinare in senso stretto ma solo funzione annotativa ed informativa.

L'organo competente ad infliggere le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Le annotazioni sul registro di classe e i rimproveri scritti, qualora non si tratti di casi di lieve entità o sporadici, devono essere sottoposti all'attenzione del Dirigente Scolastico che si riserva di convocare gli alunni sanzionati onde richiedere spiegazioni e informare rapidamente la famiglia su quanto accaduto.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 C.P.

### **Art. 4 - IMPUGNAZIONI.**

- a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno dell'Istituto.
- b) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito
- c) Il *Dirigente Scolastico Regionale o suo delegato*, sentito (qualora espresso) il parere vincolante dell'organo di Garanzia istituito a livello regionale, decide in via definitiva entro 30 giorni sui reclami proposti da chiunque abbia interesse per violazioni al regolamento delle studentesse e degli studenti eventualmente anche contenute nel regolamento d'istituto.

### **Art. 5 - FINALITÀ E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; di tali provvedimenti (salvo alcuni casi di rimprovero verbale) sarà sempre data comunicazione scritta alla famiglia;
- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica;
- e) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale (Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori per quelle da 1 a 15 giorni, Consiglio d'Istituto per quelle superiori a 15 giorni e/o che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di licenza);
- f) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai quindici giorni;
- g) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, a cura del Consiglio di Classe, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- h) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dal comma 7;
- i) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;
- j) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

### **Art. 6 - CONVERSIONE DELLE SANZIONI.**

Allo studente è riconosciuto il diritto di chiedere la conversione della sanzione con lo svolgimento di attività utili per la comunità scolastica stabilite dall'organo competente ad irrogare la sanzione, salvo l'obbligo di risarcimento di danni materiali arrecati e non diversamente compensabili.

### **Art. 7 - ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.**

Durante il periodo di allontanamento, soprattutto se l'alunno è sospeso per un periodo abbastanza lungo, la scuola manterrà il contatto sia con lo studente che con la famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica con un rafforzato senso di responsabilità e di correttezza comportamentale. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica potrà essere disposta dagli organi competenti anche quando siano stati accertati fatti o comportamenti che costituiscono reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ed in tal caso la durata dovrà essere commisurata alla gravità del reato e della situazione di pericolo attivando, per quanto possibile l'attività di recupero per il rientro nella comunità scolastica.

### **Art. 8 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO**

È istituito, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5, comma 1 dello "Statuto delle Studentesse e degli studenti", l'*Organo di garanzia* interno all'Istituto con funzione di deliberare in secondo grado sulle impugnazioni delle sanzioni inflitte in primo grado dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto.

- a) L'*Organo di garanzia* è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da 2 rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
- b) L'*Organo di garanzia* come sopra costituito viene eletto alla prima convocazione del Consiglio d'Istituto e dura in carica, salvo necessarie surroghe, per n. 3 anni. Esso si riunirà ogni volta che ne verrà richiesta la pronuncia e delibererà, entro 10 giorni dalla data delle impugnazioni delle sanzioni, senza formalità di procedura, emettendo un giudizio scritto inappellabile di accoglimento o di rigetto e motivandone le ragioni.
- c) L'*Organo di garanzia* delibererà altresì, su richiesta dei genitori o di chiunque altro ne abbia interesse e ne sia legittimato, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

### **Art. 9 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLO "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI".**

Sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello "*Statuto delle Studentesse e degli studenti*" anche contenute nel presente regolamento, decide in via definitiva, entro 30 giorni, il Dirigente Scolastico Regionale o suo delegato, previo parere vincolante (se espresso) dell'organo di garanzia regionale.

### **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI.**

- a) Il presente Regolamento viene adottato previa consultazione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti, ed entra in vigore, dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
- b) Il regolamento definitivo, elaborato anche sulla base delle *osservazioni espresse dalla componente genitori* è affisso all'albo ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- c) La competenza per ogni modificazione del presente Regolamento (e del *Patto educativo di corresponsabilità*), nonché per la sua eventuale revisione appartiene agli stessi organi competenti per la sua emanazione.